

OGGETTO: **INVESTIMENTI PUBBLICITARI – MODIFICHE DAL COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018**

OGGETTO	<p>Il collegato fiscale alle Legge di bilancio 2018 ha introdotto alcune modifiche sul cosiddetto “bonus pubblicità”.</p> <p>La prima innovazione riguarda gli investimenti ammissibili al beneficio, con <u>l'estensione agli investimenti pubblicitari sui giornali digitali</u>. In seguito alla modifica, quindi, il bonus sarà riconosciuto alle imprese e ai lavoratori autonomi per le campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, anche on line, emittenti TV e radio locali.</p>
DESTINATARI	<p>La platea dei soggetti interessati dall'agevolazione è molto ampia. La disposizione infatti fa riferimento a “imprese e lavoratori autonomi”. Il credito di imposta quindi dovrebbe spettare sia ai soggetti titolari di reddito di impresa – indipendente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato - che agli esercenti arti e professioni.</p>
TEMPORALITA' DEGLI INVESTIMENTI	<p>Il Collegato fiscale modifica inoltre l'ambito temporale di applicazione del credito di imposta, prevedendo esplicitamente che l'incentivo vale anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 (e non a partire dal 2018, come previsto dalla norma originaria).</p>
CALCOLO DEL BENEFICIO	<p>Il Collegato fiscale non incide sulle modalità di determinazione del credito d'imposta spettante. Resta infatti l'approccio “incrementale”. Nello specifico, per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, il bonus sarà riconosciuto esclusivamente se il loro valore supera almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. Pertanto, per il periodo 24 giugno 2017 - 31 dicembre 2017, per il calcolo dell'incentivo spettante dovranno essere considerate le spese di analoga natura sostenute nel periodo 24 giugno 2016 - 31 dicembre 2016.</p> <p>A partire dal 2018, invece, il credito d'imposta compete se l'ammontare degli investimenti pubblicitari sostenuti in ciascun periodo di imposta supera almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione sostenuti nel periodo di imposta precedente. Quindi, a partire dal 2018 dovrà essere considerata la spesa sostenuta nel 2017. Se nel 2017 non è stato effettuato nessun investimento pubblicitario, nel 2018 sarà incentivabile l'intera spesa in pubblicità.</p>
PERCENTUALE DEL CREDITO D'IMPOSTA	<p>Resta confermata anche la misura del beneficio, differenziata in base alla tipologia di soggetti beneficiari. Il credito di imposta infatti è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese e start up innovative. L'incentivo, che potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n.241/1997, non è</p>

	automatico: ai fini del suo riconoscimento infatti dovrà essere presentata un'apposita istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
PRESENTAZIONE RICHIESTA BONUS	Le modalità e i criteri di attuazione dell'agevolazione - con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli - saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrebbe essere adottato, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro il mese di ottobre 2017.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.L. 16 ottobre 2017, n°14.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna News n° 14 del 15/09/2017.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.